

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 26/09/2022 n. 1216

### Settore IV

#### 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

##### 4.3.2 - UO Attività Amministrativa

**OGGETTO:** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ART. - 4 L.R. 11/2019 (SCREENING) COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - IMPIANTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 211 DEL D.LGS. 152/2006. PROPONENTE: TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA SRL (TEV SRL). ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il 17.11.2021, protocollo provinciale n. 42001 del 18.11.2021, è pervenuta a questa Area da parte della società **Tecnologie Ecologiche Venezia srl (TEV srl)** (d'ora in poi Proponente), P.IVA 03019140270 e sede legale in Via Mestrina, 85 – 30172 Venezia, istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”, e 4 della l.r. n. 11/2019 “*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*”, avente ad oggetto **Impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006** nel comune di Falconara M.ma; istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

- con nota prot. n. 43434 del 24.11.2021, e per le motivazioni ivi contenute, si è provveduto a comunicare al Proponente l'irricevibilità dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990;

- con nota del 17.12.2021 (ns. prot. n. 47435 di pari data), perfezionata il 20.12.2021 (ns. prot. n. 47574 di pari data), il Proponente ha rinnovato l'istanza relativa all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che:

- il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente



Provincia  
di Ancona

provvedimento (*Allegato 1*), un intervento ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019, Allegato B2 punto 7 lettera n) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;*

– il progetto riguarda un impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 nel comune di Falconara Marittima, ricadente, rispetto al catasto, nel Foglio 1 mappali 60-61;

DATO ATTO conseguentemente che:

– a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in data 21.12.2021 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 nel sito *internet* di questa Amministrazione;

– contestualmente, con nota prot. n. 47814, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), nonché al Comune di Montemarciano poiché interessato dagli impatti dell'opera in oggetto si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019;

- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;

- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 06.03.2022;

- richiedere al Comune di Falconara M.ma il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

- richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019;

PRESO ATTO in tal senso del Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Falconara M.ma con nota prot. n. 1491 del 13.01.2022 e assunto al ns. prot. n. 942 di pari data;

VISTI altresì i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

– A.R.P.A.M. prot. n. 1249 del 18.01.2022, ns. prot. n. 1300 di pari data;

– ASUR prot. n. 8586 del 08.01.2022, ns. prot. n. 1325 di pari data;

– Comune di Falconara M.ma prot. n. 2265 del 19.01.2022, ns. prot. n. 2031 di pari data;

DATO ATTO che, richiamato il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, a norma del quale *“...l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Via. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti...”* con nota prot. n. 8734 del 14.03.2022 si è provveduto a richiedere al Proponente documentazione integrativa relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di riscontro a quanto evidenziato nel contributo istruttorio di A.R.P.A.M. precedentemente citato, nel termine ultimo di dieci giorni, pena il respingimento dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO in tal senso che:

– con nota del 21.03.2022 assunta al ns. prot. n. 9386 di pari data, il Proponente ha richiesto la sospensione per venticinque giorni del procedimento di cui trattasi;

– la richiesta è stata accolta con nota della Scrivente prot. n. 9535 del 22.03.2022,



contenente altresì l'individuazione della scadenza dei termini per la presentazione delle integrazioni, prevista per il 15.04.2022;

ESAMINATA quindi la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente il 11.04.2022 e assunta al ns. prot. n. 12172 del 12.04.2022, su cui si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. gli apporti istruttori di competenza (nota prot. n. 12989 del 20.04.2022);

TENUTO CONTO che, con la relativa nota di riscontro prot. n. 15384 del 19.05.2022 assunta al ns. prot. n. 16583 di pari data, l'A.R.P.A.M. ha rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti, chiesti pertanto al Proponente con nota della Scrivente prot. n. 17239 del 24.05.2022;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dal Proponente il 30.05.2022 ed assunte al ns. prot. dal n. 17910 al n. 17914 di pari data, su cui si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. gli apporti istruttori di competenza (nota prot. n. 18675 del 01.06.2022);

PRESO ATTO in tal senso del contributo istruttorio definitivo dell'A.R.P.A.M. prot. n. 19007 del 20.06.2022, assunto al ns. prot. n. 21392 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

TENUTO CONTO delle condizioni ambientali condivise con il Proponente;

DATO ATTO:

- dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'*Allegato C* alla l.r. 11/2019;

- che, per le motivazioni riportate nella stessa Istruttoria Tecnica, redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato I*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'*Allegato V* al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

- il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha apportato delle modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;

- la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;

- l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio*";

- l'*Allegato B2* alla stessa, punto 7 lettera n) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006* e lettera o) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006*;

- il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui "*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*";



Provincia  
di Ancona

- il successivo comma 6, che recita: *“L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, Omissis”*;

VISTI inoltre:

- il comma 7 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e , ove richiesto dal proponente ... specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”*;

- l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, *“Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.”*;

- l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: *“Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA - OMISSIS - sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.”*;

- il successivo comma 4, che recita *“I proventi - OMISSIS - sono destinati:*

*a) per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS;*

*b) per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8.”* ;

- il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti *web* di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

- l'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”*;

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”*;

- il *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04.03.2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

ACCERTATO l'assolvimento degli oneri di bollo da parte del Proponente - marca da bollo da 16 €, codice identificativo: 01200693223801;

DATO ATTO che:



- l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147**bis** del d.lgs. 267/2000;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

## DETERMINA

- I. Di **escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale**, per le motivazioni riportate in premessa, **disponendo il rispetto delle condizioni ambientali, condivise con il Proponente** e contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento avente ad oggetto **Impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006** nel comune di Falconara M.ma su un'area censita catastalmente al Foglio 1 mappali 60-61, a seguito di istanza pervenuta il 17.12.2021 (ns. prot. n. 47435 di pari data), perfezionata il 20.12.2021 (ns. prot. n. 47574 di pari data), da parte della società **Tecnologie Ecologiche Venezia srl (TEV srl)**, P.IVA 03019140270 e sede legale in Via Mestrina, 85 – 30172 Venezia.
- II. Di trasmettere il presente atto al Proponente, società **Tecnologie Ecologiche Venezia srl (TEV srl)**, P.IVA 03019140270 e sede legale in Via Mestrina, 85 – 30172 Venezia.
- III. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.
- IV. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Falconara M.ma, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, nonché agli SCA – Soggetti competenti ambientali- coinvolti nel procedimento e al Comune di Montemarciano.
- V. Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- X. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ancona, 26/09/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05  
Fascicolo 2021/609